

Direzione Tecnica  
1/2/2008

**Imprese Ferroviarie**  
(secondo indirizzo) Loro Sedi

**Comando Logistico Dell'esercito  
s.m. Uff. Movimenti e Trasporti**  
V.le Castro Pretorio, 123  
00185 Roma

p.c. **Ministero dei Trasporti**  
Dipartimento per i trasporti terrestri ed il  
trasporto intermodale  
Direzione generale per il trasporto  
ferroviario  
c.a. dott. Enrico Finocchi  
Via Caraci, 36 00157 Roma

p.c. **Agenzia Nazionale per la Sicurezza  
delle Ferrovie**  
c.a. ing. Alberto Chiovelli  
Via Caraci, 36 00157 Roma

Oggetto: Prescrizione: Obbligo di installazione del dispositivo di esclusione (E-VIG).

Gli artt. 25 e 27, commi 3 del D.L.vo del 10 agosto 2007 n. 162 dispongono che "in attesa del riordino del quadro normativo nazionale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), l'attribuzione di funzioni e compiti in materia di sicurezza a soggetti diversi dall'Agenzia, prevista in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 nonché dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, nonché da qualsiasi altra norma legislativa e regolamentare anche di carattere tecnico, resta efficace nei limiti della compatibilità con il recepimento della direttiva 2004/49/CE operato dal presente decreto" e "al fine di garantire la continuità del presidio della sicurezza ferroviaria e nello svolgimento dei compiti in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, nelle more dell'assunzione da parte dell'Agenzia delle competenze in materia di sicurezza di cui al presente decreto, come disciplinata dall'art. 4 resta fermo il vigente quadro normativo in materia, sia per quanto concerne i compiti del Ministero dei trasporti che quelli del gestore dell'infrastruttura R.F.I. S.p.A."

In conformità a quanto sopra, si fa presente che la Direttiva Ministeriale 0044725 del 20 ottobre 2006 all'art 1 recita: "... l'utilizzo del dispositivo vigilante è regolamentato come previsto dalla proposta di RFI riportata nell'allegato A ..."

L'allegato A della citata Direttiva prevede, per i treni circolanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da RFI, la " Installazione di un dispositivo di esclusione che consenta di disattivare la funzione vigilante ...", mantenendo nel contempo attivo il sistema di protezione della marcia del treno.



Pertanto l'ammissibilità alla circolazione nella infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da RFI non può prescindere dalla presenza del dispositivo di esclusione previsto dalla Direttiva (funzione "E-VIG").

Le Imprese Ferroviarie dovranno presentare entro il 31 maggio 2008 a questo Gestore dell'Infrastruttura i programmi di adeguamento degli eventuali sottosistemi di bordo privi di tale dispositivo attualmente in esercizio.

Le strutture preposte della Direzione Tecnica di RFI sono a Vostra disposizione per il processo di omologazione conseguente all'installazione dell' E-VIG.

Il presente provvedimento viene emanato ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 così come modificato dal suddetto decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

  
Michele Mario Elia

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"  
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)